



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione fallimentare

Il Giudice Designato

Letta la domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 presentata in data 16.06.2022 da **BARBETTA Vincenza**, nata a _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Follina;

Considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto la ricorrente risiede ad Alessandria;

Ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14- ter L..3/2012

Ritenuto , in particolare che:

- la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione sia completa e consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, così come attestato dall'OCC;
- che parte debitrice risulti in stato di sovraindebitamento e che, dalla relazione dell'OCC si comprenda la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter, co. 3 L. 3/2012 e che non risulti il compimento di atti revocabili negli ultimi cinque anni;

Ritenuto che non sussistano le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) e b) e che l'OCC abbia attestato l'esistenza di tutti i presupposti di legge nonché la mancanza di qualunque condizione ostativa;

Considerato che in questa fase non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

Ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore dello stesso professionista nominato O.C.C.;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore l'avv. Daniela RUSCHENA in possesso dei requisiti di legge;

DISPONE



che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Alessandria, sezione procedure concorsuali;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sopra nominato alla Conservatoria RR.II. e al PRA territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel piano di liquidazione;

ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura LANCIA Y, tg. EW 531 LA immatricolata nel 2014, trattandosi di bene sostanzialmente privo di possibilità di realizzo e necessario alla debitrice per gli spostamenti, suoi e del figlio, e salva eventuale autorizzazione, qualora la debitrice ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte sua di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

FISSA

a norma dell'art 14 ter, co. 6 lett. b) L. 3/2012 in euro 1200 mensili la somma necessaria alla ricorrente per il sostentamento suo e del figlio, sicchè ogni attivo superiore dovrà essere destinato alle ragioni dei creditori. Resta salva la possibilità di variazione della quota dei redditi lasciati nella disponibilità della debitrice, nel caso di variazione della situazione familiare e personale

PRECISA

inoltre che:

- a) le modalità di liquidazione del patrimonio del debitore saranno definite dal liquidatore sulla base del programma di liquidazione predisposto ai sensi dell'art. 14 novies L.3/2012 e non vengono predeterminate dal Giudice nel decreto di apertura della procedura di liquidazione;
- b) l'esdebitazione dovrà seguire la conclusione della procedura di liquidazione ed essere avanzata con apposita istanza ex art. 14 terdecies L. 3/2012.

.Dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. e al liquidatore.

Alessandria, 01/07/2022

Il G.D.
Roberta Brera

